



Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan

A.C. 2625

Dossier n° 227 - Schede di lettura
15 ottobre 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|--------------------------|---|
| A.C. | 2625 |
| Titolo: | Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 |
| Iniziativa: | Governativa |
| Firma dell'Accordo: | Sì |
| Iter al Senato: | No |
| Numero di articoli: | 4 |
| Date: | |
| presentazione: | 8 settembre 2014 |
| assegnazione: | 18 settembre 2014 |
| Commissione competente : | III Affari esteri |
| Sede: | referente |
| Pareri previsti: | I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio |
| Oneri finanziari: | Sì |

Contenuto dell'accordo

La scelta di sottoscrivere una convenzione bilaterale tra l'Italia e il Kazakhstan è stata determinata dall'assenza di accordi in materia con il Kazakhstan, che non ha peraltro aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa su tale oggetto, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e aperta alla sottoscrizione e all'adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio. Tale Convenzione costituisce infatti lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 consta di **23 articoli** ed è finalizzato a consentire che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, siano trasferiti nel Paese di origine per scontarvi la pena residua.

L'**articolo 1** è dedicato alla precisazione delle definizioni: in particolare la parte di condanna è lo Stato in cui è inflitta la pena e la parte di esecuzione è lo Stato in cui il condannato è trasferito per la sua esecuzione.

L'**articolo 2** illustra i principi generali del Trattato che impegna le parti alla cooperazione reciproca in materia di trasferimento di persone condannate, affinché una persona condannata possa essere trasferita presso la parte di esecuzione per l'esecuzione della condanna stessa.

Con l'**articolo 3** vengono individuate le Autorità centrali competenti ad inoltrare le richieste di trasferimento: per il Governo della Repubblica italiana il Ministero della giustizia. L'Autorità centrale per la Repubblica del Kazakhstan è l'Ufficio del procuratore generale.

L'**articolo 4**, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino della parte di esecuzione, che lo stesso debba ancora scontare almeno un anno di pena, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge della parte di esecuzione, che la sentenza sia definitiva, che il trasferimento sia consenziente e infine che via sia accordo tra le due parti per il trasferimento.

Secondo l'**articolo 5** il trasferimento può essere rifiutato qualora una delle parti ritenga che esso comporti pericolo per la sua sovranità e sicurezza o qualora siano in corso procedimenti penali a carico del condannato. Viene altresì riconosciuta la possibilità di deroga alle condizioni medesime.

L'**articolo 6** prevede la comunicazione di ciascuna parte all'altra circa la decisione in merito alla richiesta.

L'**articolo 7** che dispone in tema di obbligo di informazione, stabilisce che ogni persona condannata, alla quale può essere applicato il Trattato, deve essere informata dalla parte di condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.

L'**articolo 8** detta le modalità di effettuazione della richiesta di trasferimento, che deve essere redatta per

iscritto o dalla Parte di condanna, o dalla Parte di esecuzione o dal condannato e indirizzata alle Autorità centrali di cui all'articolo 3.

L'**articolo 9** individua i documenti e le informazioni che devono essere reciprocamente trasmessi tra le Parti a seguito di una richiesta di trasferimento.

La richiesta di trasferimento e le relative risposte, nonché i documenti allegati e le informazioni, devono essere redatti, secondo quanto previsto dall'**articolo 10**, nella lingua dello Stato a cui sono diretti o in inglese. Gli atti e documenti correlati alle domande sono esenti da legalizzazione.

Ai sensi dell'**articolo 11** il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato, e lo Stato di esecuzione sarà posto in condizione di verificare adeguatamente la correttezza della relativa procedura.

L'**articolo 12** stabilisce le modalità di consegna della persona trasferita.

L'**articolo 13** definisce i caratteri della pena da scontare nello Stato di esecuzione, la quale corrisponde alla parte di pena che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non può in nessun caso superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato. Qualora poi la pena inflitta dallo Stato di condanna non sia prevista nel codice penale dello Stato di esecuzione, quest'ultimo procederà a comminare un'altra pena che per natura e durata corrisponderà per quanto possibile a quella inflitta nello Stato di condanna, che tuttavia non potrà essere aggravata.

L'**articolo 14** stabilisce che l'eventuale revisione della sentenza di condanna è di esclusiva competenza della Parte di condanna.

L'**articolo 15** attiene alle ipotesi di grazia, amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena, cui viene dato seguito dalla Parte di esecuzione appena ricevuta comunicazione.

Con l'**articolo 16** si stabilisce la cessazione dell'esecuzione della pena da parte della Parte di esecuzione non appena informato dalla Parte di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa totalmente o parzialmente di essere eseguibile.

L'**articolo 17** regola lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti concernenti l'esecuzione della pena.

Con l'**articolo 18** si disciplinano le modalità dell'eventuale transito del condannato trasferito sul territorio di uno Stato terzo.

L'**articolo 19** regola gli aspetti finanziari del Trattato, precisando che le spese relative al trasferimento del condannato ed all'esecuzione della pena sono a carico dello Stato ricevente, mentre le spese per il transito sono sostenute da chi lo ha richiesto.

L'**articolo 20** precisa che il Trattato non impedisce alla parti di siglare altri accordi internazionali in materia.

Ai sensi dell'**articolo 21** il Trattato è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte anche prima l'entrata in vigore del medesimo.

L'**articolo 22** disciplina la soluzione delle controversie che viene demandata alla consultazione tra Autorità centrali a cui, in caso negativo, deve seguire la consultazione per via diplomatica.

L'**articolo 23**, infine, detta le disposizioni finali del Trattato, che entra in vigore trenta giorni dopo la ricezione della seconda notifica, può essere modificata mediante protocolli aggiuntivi ed ha durata illimitata, ma potrà essere denunciato con preavviso scritto di sei mesi da ciascuna delle Parti contraenti.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli.

Gli **articoli 1 e 2** recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.

L'**articolo 3, comma 1**, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del Trattato, che sono valutati in 32.824 euro, oltre a rimanenti spese pari a 4.500 euro, tutti a decorrere dal 2014. La copertura di tali oneri è reperita a, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

In base al **comma 2**, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro della giustizia, che ne riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente – aventi natura di spese rimodulabili secondo la definizione fornita dall'art. 21, co. 5, lett. b), della legge n. 196/2009 - destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente Programma di spesa di ciascun dicastero interessato. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (**comma 3**).

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

L'**articolo 4**, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato della Relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

La **relazione tecnica** riferisce che **si trovano attualmente ristretti presso strutture penitenziarie kazake tre cittadini italiani**.

La stessa relazione reputa, a scopo prudenziale, **si reputa opportuno assumere l'ipotesi che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia almeno altri cinque detenuti**.

L'**analisi tecnico-normativa** rappresenta che, analogamente ad altri strumenti convenzionali internazionali, il Trattato mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena, ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari.

Secondo l'ATN l'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 730 a 746 del codice di procedura penale, che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; leggi 334/1988 e 565/1988, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e del relativo Protocollo addizionale del 18 dicembre 1987.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione e non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Il Trattato segue inoltre il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate apparendo, dunque, coerente con i modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea. Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

L'**AIR** conferma, sotto il profilo statistico, che **attualmente i cittadini italiani detenuti in Kazakhstan sono tre** e precisa che i **cittadini kazaki detenuti in Italia in esecuzione di pena sono quattro**.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura requirente e giudicante, il Ministero dell'interno, gli istituti penitenziari, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati. Tra i soggetti privati, sono interessati i detenuti italiani in Kazakhstan e i detenuti kazaki in Italia. Il contenuto del Trattato è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l'intervento legislativo di autorizzazione alla ratifica è indispensabile al fine di conferire efficacia nel nostro sistema giuridico al Trattato concluso fra gli Stati contraenti.

L'**AIR** riferisce che il Ministero degli affari esteri e il Ministero della giustizia provvederanno, per i rispettivi profili di competenza, ad elaborare la prescritta valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR), con cadenza biennale, prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio della competente amministrazione giudiziaria e quelli emergenti dalle statistiche delle rappresentanze diplomatico-consolari presenti nel territorio del Kazakhstan. Il Ministero della giustizia, per la parte di competenza, prenderà in esame prioritariamente i seguenti aspetti: verifica del numero di richieste di trasferimento di detenuti kazaki nel loro paese di origine; verifica del numero di richieste di trasferimento di detenuti italiani in Italia.

Dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi mediante la promozione di un eventuale nuovo negoziato tra le Parti.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il Trattato rispetta i principi costituzionali (articoli 10 e 27 della Costituzione) e l'autorizzazione alla ratifica del Trattato è richiesta in conformità al disposto dell'articolo 80 della Costituzione.